

LXXXII.

TORNATA DEL 21 MARZO 1879

Presidenza del Vice-Presidente BORGATTI.

SOMMARIO — Omaggio — Presentazione del progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento per modificazioni alla legge 20 settembre 1874 sulla fabbricazione e sulla vendita delle carte da giuoco — Seguilo della discussione del progetto di legge per la riforma del procedimento sommario nei giudizi civili — Si tratta dell'art. 359 rimasto in sospeso — Parlano i Senatori Tecchio, Miraglia, Relatore, Serra F. M., Deodati e il Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 359 — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'art. 361 — Dichiarazioni del Relatore — Approvazione degli articoli 361, 366, 386 e 389 — Avvertenza del Senatore Tecchio sull'art. 390 — Risposta del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 390 — Presentazione della Relazione sui lavori eseguiti nell'Arsenale di Venezia durante l'anno 1878 — Ripresa della discussione — Approvazione dell'art. 201 rimasto in sospeso — Proposta di modificazione all'art. 155 del Codice di procedura civile fatta dal Relatore, accettata — Approvazione di quest'articolo di riferimento e dei successivi 412, 479, 487, 488, 489 e 843 — Proposta di un secondo articolo del progetto in discussione fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia, accettata dal Relatore — Approvazione dell'art. 1° e del 2°, proposto in aggiunta dal Ministro — Avvertenze del Senatore Tecchio in ordine all'opportunità di mettere il titolo della legge in consonanza colle disposizioni che contiene — Dichiarazione in proposito del Ministro di Grazia e Giustizia — Rinvio della votazione dei progetti di legge discussi alla seduta successiva.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri della Marina e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fa omaggio al Senato il Senatore Massarani di un suo libro col titolo: *L'arte a Parigi*.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati, intitolato: Modificazioni alla legge 16 settembre 1874, relativa alla fabbricazione ed alla vendita delle carte da giuoco.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor Ministro delle Finanze della fatta presentazione del progetto di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Seguilo della discussione del progetto di legge: Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili (N. 34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguilo della discussione del progetto di legge

per la riforma del procedimento sommario nei giudizi civili.

Si riprende ora la discussione all'art. 359; almeno credo che l'onorevole Relatore converrà che si debba riprendere là dove fu interrotta ieri.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. La parola sull'art. 359 spetta all'onor. Senatore Tecchio.

Senatore TECCHIO. Debbo fare qualche osservazione sull'ultimo comma o capoverso dell'articolo 359, ora posto in discussione, e insieme all'art. 366.

Questi articoli riguardano *la sentenza*, e precisamente la redazione della sentenza e la pubblicazione della medesima.

Il signor Senatore Miraglia ha diligentemente avvertito nella sua Relazione, come la giurisprudenza attuale sia discorde nel determinare il momento in cui l'Atto che decide la causa raggiunga il carattere e l'efficacia di sentenza. Vogliono alcuni che lo raggiunga subito dopo compiuta dai giudici la discussione e la votazione. Vogliono altri che lo raggiunga mercè la sottoscrizione dei giudici. Vogliono altri infine che nol raggiunga se non mediante la pubblicazione propriamente detta, ossia la lettura della sentenza in udienza pubblica.

È quindi a cercarsi la via da por fine a tanta diversità di opinioni, e stabilire il *vero punto* in cui la sentenza acquista la sua legale esistenza.

A ciò intese l'Ufficio Centrale collo aggiungere all'art. 359 del Codice di procedura civile quell'ultimo capoverso che comincia colle parole: « Chiusa la votazione... », e col modificare l'art. 366 dello stesso Codice.

Se non che io temo che le innovazioni dall'Ufficio Centrale così introdotte vengano a incorrere in gravi contraddizioni con altre disposizioni del Codice, e soprattutto con quelle che riflettono i motivi della sentenza.

Attualmente, secondo il Codice di procedura civile e il Regolamento giudiziario del 14 dicembre 1865, le cose procedono in questo modo; lo ricordo senza arrestarmi al pensiero che parecchi sono nel Senato i magistrati e giureconsulti espertissimi; lo ricordo perchè non a tutti i Senatori, che alla classe dei giureconsulti e dei magistrati non appartengono, sono noti i procedimenti delle Camere di consiglio

in ciò che spetta alla formazione delle sentenze. Attualmente, io diceva, le cose procedono a questo modo. Finita la discussione della causa alla pubblica udienza, il Presidente, al più presto, convoca i giudici (che all'udienza assisteranno) in Camera di consiglio: il giudice o consigliere meno anziano fa un compendioso rapporto di ciò che fu detto o fatto all'udienza, ed enuncia il suo avviso sulla decisione da prendersi; gli altri giudici o consiglieri, sempre in ragione della loro anzianità, e ultimo di tutti il Presidente, soggiungono, confermano, o contraddicono. Indi il Presidente propone le questioni in concreto; raccoglie i voti; e ottenutasi la unanimità o la maggioranza dei voti, formula in conformità di quella il *dispositivo*, e incarica uno dei giudici o consiglieri di estendere i *motivi* del giudicato.

All'incaricato occorre per la dettatura dei motivi un tempo maggiore o minore, a seconda della natura e della complicazione della causa. V'hanno non poche cause nelle quali i motivi possono essere in poco d'ora distesi. Ve ne hanno invece delle altre per le quali la dettatura de' motivi richiede lo studio ed il lavoro di molti giorni, e talvolta anche di qualche mese.

Quando l'estensore dei motivi annunzia al Presidente di averli allestiti, il Presidente convoca di nuovo i giudici o consiglieri. I motivi si leggono e cribrano: se fa d'uopo, vengono in essi recate correzioni, cancellazioni, od aggiunte: e dopo che sono approvati, il Presidente appone l'*expediatur* alla *minuta* della sentenza, e la manda alla Cancelleria, onde il cancelliere formi quello che dicesi l'*originale* e che dev'essere sottoscritto da tutti i consiglieri o giudici prima della pubblicazione della sentenza. Devesi anche avvertire che alcuna volta l'incaricato di estendere i motivi, svolgendo gli atti e i documenti della causa, si accorge che nella discussione pubblica, e quindi nella conferenza che ebbe luogo in Camera di consiglio, fu ommesso di aver riguardo a qualche documento, a qualche proposta prova, o a qualche eccezione: nei quali casi il Consiglio, avvisatone innanzi all'*expediatur*, ripiglia in esame la causa, e se il reputa necessario cambia o modifica la sua prima deliberazione. Questa è cosa deplorabile: ma intravviene senza colpa dei giudici, ed è impossibile ad evitarsi; peroc-

chè talora nelle pubbliche discussioni l'uno o l'altro degli avvocati e dei procuratori o per negligenza, o sia pure per malizia, sottace qualche argomento, o qualche documento, o qualche prova, o qualche eccezione, che pure sta nei fascicoli del processo, e che merita la considerazione dei Magistrati. Dico per negligenza, o per malizia: e pur troppo il secondo di questi casi succede quando l'avvocato od il procuratore di una parte mira a sorprendere la religione dei giudici.

Ognuno vede che col sistema che ho indicato, e che è il sistema attuale, si può finalmente venire ad una sentenza (per quanto le condizioni delle cose umane il consentono) veramente giusta; ad una risoluzione che sia stata discussa, ponderata, e stabilita dopo avuto il debito riguardo a tutto quanto a cui doveasi por mente.

Ora invece, pel progetto dell'Ufficio Centrale, e vale a dire per le due disposizioni che ho poc' anzi accennate, parrebbe che, appena chiusa la votazione in Camera di consiglio, il Presidente dovesse bensì eleggere un compilatore dei motivi, ma poi, senza attendere che i motivi vengano sottomessi al Consiglio, il Presidente stesso dovesse in una delle prossimissime udienze, e forse in quella immediatamente successiva, proclamare il *dispositivo*, e così, senz'altro più, dovesse aversi per compiuta e irretrattabile la sentenza.

Difatti nè in quelle due parti d'articolo che ho letto, nè in altro luogo, si vede mai indicato ciò che ne avverrà dei *motivi*: anzi, almeno implicitamente, si statuisce che la sentenza abbia ad essere letta e pubblicata all'udienza prima che i motivi si abbiano, o almeno prima che il Presidente e il Consiglio li abbiano veduti; e quando i motivi saranno in seguito compilati, non v'ha parola dalla quale si possa arguire che abbiano ad essere assoggettati ai riflessi dei giudici; e in somma non si sa quale debba essere la sorte, quale l'ufficio dei motivi, che diventerebbero un fuor d'opera, una vera superfluità. Eppure il Codice dice che i motivi in fatto ed in diritto costituiscono parte sostanziale della sentenza; tanto che, se in questi riscontrasi difetto o errore giuridico, la sentenza soggiace nella Sede di cassazione a giudizio di nullità!

Da un lato, adunque, che ne dev'essere dei

motivi? e, dall'altro canto, che ne sarà della responsabilità legale e morale dei giudici, i quali si veggono sottoscritti ad una sentenza che si fonda a motivi che essi nè lessero o udirono, nè poterono maturare, e, se occorre, riformare?

Io prego l'onor. signor Ministro ed i membri dell'Ufficio Centrale di voler badar bene a queste osservazioni; le quali non tendono a impacciare le riforme che si reputino profittevoli al procedimento, ma sì a provvedere che sia nettamente mantenuta la massima che i motivi formano parte della sentenza, e che quindi, innanzichè la decisione dei giudici divenga veramente *Atto* di sentenza immutabile ed efficace, i motivi debbono essere a questa annessi e connessi intimamente e indissolubilmente.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ultimo paragrafo dell'articolo 359 è formulato così:

« Chiusa la votazione, il Presidente distende il dispositivo della sentenza, che pronuncia a norma dell'articolo 366, e designa fra i membri della maggioranza chi debba compilare i motivi della sentenza ».

Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Tecchio, potrebbero sinteticamente ridursi a due: la prima è che dal modo con cui è stato redatto il paragrafo, a lui sembra che i motivi della sentenza, una volta designatone l'estensore, non debbano più esser sottoposti all'esame di tutto il Collegio, ma tutto al più che bastasse l'accordo tra l'estensore ed il Presidente, e così potrebbe avvenire che i componenti il Collegio si trovassero sottoscritti ad una sentenza la cui motivazione potrebbe non avere l'approvazione dei singoli membri del Collegio medesimo.

Per verità, se l'inconveniente a cui accenna il Senatore Tecchio potesse nascere veramente pel modo come l'articolo è formulato, io mi unirei a lui perchè venisse corretto. Io credo che non solo il dispositivo ma anche la motivazione della sentenza debba essere ampiamente discussa da tutti i membri del Collegio che la sottoscrivono; ma credo del pari che tale fu l'intendimento dell'Ufficio Centrale, e che non possa in modo diverso interpretarsi l'articolo in discussione. Dal modo infatti come l'art. 359 fu redatto, sorge chiarissima la di-

stinzione tra la redazione del dispositivo e quella dei motivi.

Il Presidente esegue la prima ed affida l'altra ad un membro del Collegio che appartenga alla maggioranza che ha fatta la sentenza. Ma sarebbe eccessivo il ritenere che con questo si escluda, o meglio si sottragga alla discussione del Collegio la motivazione della propria sentenza. Di tal che, ove l'Ufficio Centrale ed il Relatore si associeranno, come è certo, a questa mia dichiarazione, io pregherei l'onor. Senatore Tecchio a volersene tenere soddisfatto.

La seconda osservazione dell'onor. Senatore è la seguente: Egli dice che questo dividere la motivazione della sentenza dal dispositivo, questo esigere un'immediata relazione e lettura del dispositivo senza che la motivazione fosse ancora fatta, non gli sembra conforme allo spirito del nostro Codice di procedura.

La motivazione, egli soggiunge, è parte integrale della sentenza; quindi non può darsi che sentenza esista, nè può darsi che questa sentenza sia degna di essere pubblicata, se assieme al dispositivo non ci sia ancora annessa la motivazione.

Se non vado errato, era questa la osservazione dell'onorevole Tecchio. Ma noi discutiamo qui di istituzioni umane, le quali non possono assolutamente aspirare ad una perfezione assoluta. E se è vero che sarebbe meglio se potesse aversi la completa e contemporanea pubblicazione della sentenza, col suo dispositivo e coi suoi motivi, è pur vero che il sistema finora seguito di non pubblicare immediatamente la decisione sola, con riserva della motivazione, ha anche i suoi inconvenienti e più gravi. Decisa una causa senza pubblicarsi e senza che della decisione si abbia traccia scritta sino al giorno nel quale l'estensore abbia in pronto la motivazione, produceva talvolta, ed in cause di maggiore importanza, che una confidenza inopportuna o una frase imprudente faceva trapelare chi fosse la parte soccombente; dal che un possibile assedio alla coscienza dei magistrati, ed il pericolo che una causa si decida una seconda volta, e disgraziatamente ha dovuto deplorarsi in varî casi, che la vittoria di una delle parti si è cangiata in una sconfitta dopo 15 giorni in grazia di una votazione rinnovata.

E di qui un cumulo di sospetti che toglie

autorità ai giudicati, e, se mi si permette, fa scadere sempre di più il prestigio dei magistrati. E ciò, senza che io mi dilunghi intorno ad inconvenienti di altro genere, ma pure di somma importanza, come il caso di forza maggiore che impedisca più tardi ad uno dei giudici di apporre la sua firma, nonchè le molte controversie intorno al quando cominci il termine della contumacia, ed altro ancora.

Ora, se l'inconveniente che ha fatto rilevare l'onor. Senatore Tecchio, secondo il sistema adottato dall'Ufficio Centrale, può esser vero, deve poi l'onor. Senatore Tecchio convenire meco che gl'inconvenienti del sistema da abolirsi erano anche maggiori.

Quindi io mi unisco al progetto dell'Ufficio Centrale, richiedendo però che l'Ufficio stesso si unisca alle mie considerazioni, ed a quelle dell'onor. Tecchio, in quanto alla prima parte delle osservazioni, che hanno la loro importanza, dell'onor. Senatore preopinante.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Quale è stata la ragione per la quale l'Ufficio Centrale ha dovuto in un progetto di legge, inteso a portar modificazioni al procedimento sommario, estendere le modificazioni anche al modo della pronunziatione delle sentenze? La disposizione dell'art. 386 che, non ostante la dichiarazione di contumacia e sino alla pronunziatione della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni, ci ha dato occasione a considerare che la sentenza deve rivestire il suo carattere legale con la pronunziatione che ne fa il Presidente alla pubblica udienza, presenti i votanti; e nella Relazione abbiamo distesamente esposto i motivi che ci hanno determinato ad introdurre questa radicale riforma.

Ho ascoltato con la dovuta attenzione le gravi osservazioni esposte dall'onor. Senatore Tecchio per far dubitare sulla opportunità delle nostre riforme, e tutte le sue osservazioni si possono ridurre alle seguenti proposizioni:

1. Che la pubblicazione del dispositivo della sentenza immediatamente dopo la discussione può offrire gravi inconvenienti non essendo possibile deliberare prima che un giudice avesse studiato le carte;

2. Che sulla deliberazione deve essere per-

messo al Collegio di rivenire dopo compilati i motivi, poichè bene spesso avviene che dalla discussione dei motivi si piglia occasione per doversi riformare la deliberazione;

3. Che dopo pubblicato il dispositivo della sentenza, i motivi resterebbero affidati al solo giudice estensore; mentre la discussione dei medesimi dev'essere collegiale, e deve preponderare nella compilazione dei motivi il voto della maggioranza;

4. Che i motivi si dovrebbero leggere all'udienza, e quindi resterebbe duplicata la pubblicazione delle sentenze in modo sconveniente.

Spero di rimuovere dall'animo dello stimabile Senatore Tecchio tutti questi dubbî.

È di pubblico interesse che la sentenza sia pubblicata subito dopo deliberata in Camera di Consiglio; ma da questa disposizione non segue che la deliberazione sia fatta precipitosamente ed immediatamente dopo la discussione della causa alla pubblica udienza.

L'art. 356, che non è stato toccato dall'Ufficio Centrale, dispone che i giudici devono deliberare dopo la discussione della causa; ma dispone altresì che possono differire la pronunziatura della sentenza ad una delle prossime udienze. Dunque, coordinando il nostro articolo 358 col l'articolo 356, resta fermo che, deliberata la sentenza dopo la discussione della causa o in una delle prossime udienze, il dispositivo si deve pubblicare all'udienza per rendersi irrevocabile. E questa disposizione provvede al prestigio della Magistratura, chiude la bocca ai maldicenti che rimproverano ai giudici di disfare oggi quello che aveano deliberato ieri; e tranquillizza i litiganti, i quali non dovranno stare nelle angosce per più mesi, onde conoscere l'esito delle loro liti.

La seconda proposizione dell'onor. Senatore Tecchio non ci smuove, stantechè è cosa ben diversa la motivazione della sentenza dalla *pronunziatura*. La sentenza sta tutta nel dispositivo, e la motivazione altro non è che la ragione del decidere. I giudici debbono pensare bene nel momento della deliberazione, e se aspettassero di rivocarla, darebbero prova della loro leggerezza, a tacere che non meriterebbe il nome di deliberazione una pronunziatura rivocabile dai medesimi giudici. La pubblica discussione si vuole per illuminare i giudici, e bene a ragione la legge provvede che la deliberazione

abbia luogo dopo la discussione o in una delle prossime udienze; e si potrebbe dir seria la pronunziatura di una sentenza dopo decorsi più mesi dalla pubblica discussione? E i dubbî sollevati in occasione della motivazione che si fa dopo mesi sarebbero ragioni sufficienti per modificare il dispositivo?

Colla terza proposizione l'onorevole Senatore Tecchio accenna che non si deve al solo giudice, incaricato di stendere i motivi della sentenza, affidare la motivazione, la quale deve essere il risultato dell'opinione della maggioranza. E siamo in ciò perfettamente d'accordo: ed opportunamente il Regolamento giudiziario provvede sulla compilazione dei motivi, disponendo che i motivi debbono contenere l'opinione della maggioranza.

Finalmente prego l'onor. Senatore Tecchio di osservare che, sull'ultimo dubbio da lui accampato, l'Ufficio Centrale non ha inteso affatto di volere anche la pubblicazione dei motivi dopo passata la sentenza in carta da bollo e rivestita di tutte le formalità estrinseche richieste dall'art. 361. Neanche oggi si pubblicano i motivi della sentenza, ma si pubblica il solo dispositivo siccome dispone l'art. 366; ond'è che, richiedendosi col nostro sistema la pronunziatura del dispositivo subito dopo deliberata la sentenza, non occorre altra pubblicazione dopo che la sentenza è stata pronunziata a norma dell'art. 361.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore TECCHIO. Sono lieto che le dichiarazioni tanto del signor Ministro Guardasigilli, quanto del Relatore dell'Ufficio Centrale, abbiano posto in sodo che i motivi continueranno a far parte intrinseca della sentenza.

Ma qui mi sento nell'animo un dubbio. I motivi devono far parte della sentenza: la sentenza viene nondimeno pubblicata prima ch'essa abbia i motivi: un articolo del Codice di procedura civile (il 367) stabilisce che le sentenze debbono essere *notificate* alla parte, o, per eccezione, al procuratore: e un altro articolo (il 518) dichiara che il termine per il ricorso in Cassazione è di novanta giorni decorribili dalla *notificazione* della sentenza. Ora io domando se questo termine decorrerà dalla *notificazione* di una sentenza che contenga il solo *dispositivo*; o se invece comincerà a decorrere (come av-

viene oggidì) dalla *notificazione* di una sentenza che abbia in se stessa....

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore TECCHIO.... abbia in se stessa i motivi. Secondo me, sono dessi i motivi quelli che per così dire guidano l'ingegno e la mano dell'avvocato a trovar e dettare i mezzi del ricorso in Cassazione: e se l'avvocato non ha i motivi sott'occhi, come potrà indovinare quali siano per avventura gli errori di diritto che sieno occorsi nella sentenza?

Prego di uno schiarimento in proposito l'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Sono pronto ad aderire ai giusti desiderî del rispettabile Senatore Tecchio. La pronunziatura della sentenza alla pubblica udienza dà il carattere legale alla deliberazione, ma non fa decorrere i termini pei gravami ordinari e straordinari, per la ragione semplicissima che i termini ad impugnare le sentenze decorrono dal dì della notificazione, e non si può notificare l'estratto del foglio d'udienza che contiene il solo dispositivo. La sentenza allora si può spedire, a quando è rivestita di tutte le formalità prescritte dall'artic. 361 del Codice di procedura civile, e dev'essere registrata. Dopo la registrazione la parte interessata può prenderne copia autentica rilasciata dal Cancelliere; e su questa copia autentica si fa quella che dev'essere notificata all'altra parte. Dopo la notificazione della sentenza per tal modo eseguita cominciano a decorrere i termini per i legittimi gravami.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perchè la coscienza dell'on. Senatore Tecchio abbia ad essere completamente tranquillata, quantunque dopo le ampie spiegazioni date dall'on. Relatore non ve ne sia più bisogno, io lo prego a por mente che la trascrizione nel foglio d'udienza del dispositivo della sentenza non è proprio quella sentenza che tutti gli interessi delle parti devono esigere ed attendere, è, mi permetta la frase, il certificato che la causa è stata

decisa in un dato modo, onde averne la data precisa ed impedire i gravi inconvenienti del mutarsi della decisione, come or ora ho detto, e come anche più ampiamente ha detto l'onorevole Relatore.

Ora, se è evidente che la determinazione delle parti intorno al rimedio, ordinario o straordinario che sia, non può esser presa se non dopo esaminata anche la motivazione, ne deriva necessariamente che i termini per l'appello o ricorso non cominciano a decorrere se non dal giorno della intimazione della intiera sentenza, come è testualmente prescritto dal Codice di procedura.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Mi pare che la discussione possa tenersi per esaurita, dopo le spiegazioni che ho avuto la fortuna di ricevere e dall'on. Relatore e dall'on. Ministro Guardasigilli.

Ma ora debbo a me stesso, e al Collegio giudiziario che ho l'onore di presiedere, una dichiarazione.

L'onorevole Ministro Guardasigilli ha parlato di gravissimi inconvenienti ed abusi che circa le votazioni delle sentenze in Camera di consiglio succedono non so in qual Corte o in qual Tribunale del Regno. Per me debbo dichiarare, e dichiaro sul mio onore (*con voce commossa*), che alla mia Corte questi inconvenienti ed abusi sono onninamente ed assolutissimamente stranieri...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore TECCHIO. E poichè in quest'Aula siede ed è presente uno dei più eminenti avvocati del Foro veneto, io lo prego per quanto posso (*con maggior commozione*), lo prego a dire se la mia dichiarazione non sia conforme alla più stretta verità.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dichiaro che era lontanissimo dal mio pensiero che taluno degli inconvenienti, che pur troppo si hanno a lamentare, potessero attribuirsi alla Corte presieduta dall'on. Senatore Tecchio.

PRESIDENTE. Ha ora la parola il Senatore Serra.

Senatore SERRA F. M. Quantunque io abbia cessato dal pubblico servizio, mi credo in de-

bito di fare una dichiarazione eguale a quella fatta dall'on. Senatore Tecchio per quanto riguarda la Corte d'appello di Cagliari, potendo dare la più ampia assicurazione che in 19 anni durante i quali io ebbi l'onore di presiedere la Corte medesima, nessuno degli inconvenienti, ai quali accennò l'on. signor Ministro, si è mai verificato. E questa dichiarazione debbo fare sul mio onore e coscienza, e con piena fiducia che l'on. signor Ministro di Grazia e Giustizia vorrà confermarla.

Senatore DEODATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI. Indipendentemente dall'invito autorevolissimo direttomi dall'onor. Senatore Tecchio, io aveva già sentito il dovere di fare pur da me solenne attestazione, eguale a quella da lui fatta.

Detto questo, per dovere di coscienza e di lealtà, dacchè ho la parola, e quantunque abbiasi detto che la discussione sul tema in trattazione sia esaurita, prego il Senato a concedermi di soggiungere poche parole.

Io certo non intendo fare opposizione al progetto ed alle conclusioni dell'Ufficio Centrale; mi affretto anzi a riconoscere che i provvedimenti da lui indicati, costituiscono un notevole miglioramento sullo stato attuale delle cose.

Resta però sempre vero che l'inconveniente accennato dal Senatore Tecchio non cessa per questo di sussistere.

Il signor Ministro Guardasigilli ha osservato con frase plastica ed incisiva, come è suo costume, che la pubblicazione di quel dispositivo altro non è che una solenne attestazione che si è formata la sentenza, ovvero la cerciorazione del preciso momento nel quale vien pronunciata la sentenza. Questo è un buon correttivo, ma però resta vero che vi è sempre un difetto sostanziale nel nostro ordinamento.

Io non faccio proposte, ma esprimo il desiderio che un momento o l'altro, nel nostro Codice di procedura civile (che è forse il primo Codice di procedura del mondo), venga introdotto il sistema il quale non solo vigea nel Veneto, in virtù di un ordinamento totalmente diverso, ma che era già usitato in altri paesi che compongono il Regno d'Italia, quello cioè del processo verbale ossia del protocollo di consiglio, nel quale si raccoglieva la discussione in fatto ed in diritto tra i giudici, e

quindi il cenno dei motivi e le deliberazioni che si compendiano nel dispositivo e formano il giudicato.

Ma dacchè per ora questo ordinamento non si può fare, io applaudo alla utile innovazione che presenta il progetto dell'Ufficio Centrale.

Mi accade poi di fare un'altra osservazione, dichiarando però che sarei contento se mi fosse chiarito mancar d'essa di fondamento.

Esaminando e combinando assieme gli articoli 359 e 366 compilati dall'Ufficio Centrale, sembrami che fatta per parte del Presidente la pubblicazione del dispositivo, il quale viene trascritto sul foglio di udienza, non si faranno altre pubblicazioni. Posto questo ed essendo stato detto che i motivi, se non erro, possono essere redatti, discussi fra i giudici ed approvati e coordinati al dispositivo dopo la sua pubblicazione, io mi preoccupo di un inconveniente che può facilmente avvenire nella pratica. Oggidì, pubblicandosi la sentenza e dopo che la stessa completamente redatta e sottoscritta da tutti i giudici, fatta la pubblicazione, tre giorni dopo, (perchè le sentenze devono passare sotto la mano della Finanza ed essere esaminate dall'ufficiale del Registro), la parte trova in Cancelleria pronta la intera sentenza e può averne immediatamente la copia.

Invece, ritenuta la innovazione proposta dall'Ufficio Centrale, non essendo prefisso il tempo che la sentenza pubblicata col dispositivo abbia ad essere completata coi motivi, e mancando ogni sanzione, non vorrei che potesse decorrere lungo tempo durante il quale, la parte pur conoscendo dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza come fu giudicato intorno al suo *gius*, dovesse starsene colle mani alla cintola ad aspettare che vengano deliberati e compilati i motivi, che sono parte integrale della sentenza, per poterne avere la copia.

Queste sono le osservazioni che io mi sono permesso di fare. Ripeto, sarò ben contento se mi verrà mostrato che questo piccolo difetto, il quale, secondo me, sorgerebbe dalla introdotta innovazione, sempre buona e laudabile, punto non sussiste.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'on. Senatore Serra mi pare che abbia fatto la stessa allu-

sione riguardo alla sua Corte. A me non consta nulla che alla sua Corte potesse suonare un rimprovero di questo genere. Però devo dire al Senato che chi sta a capo d'una amministrazione che ha un personale così numeroso, ha bene il diritto di designare in genere un inconveniente, senza che nessuna individualità e nessun Tribunale abbiano a tenersi sospettati.

Io ho affermato ed affermo di nuovo che inconvenienti di questo genere si sono avverati: ma non mi si potrebbe costringere, a furia di esclusioni, di venire poi a fare delle inclusioni che sarebbero odiosissime. Ma ritorniamo all'argomento.

L'onor. Relatore ha detto già che era cosa grave che le parti dovessero attendere mesi, e talvolta anche un anno per sapere la loro sorte. Tutti hanno diritto di sapere come un loro litigio sia stato risolto dall'autorità competente, onde determinare i propri affari nel più breve tempo possibile.

L'on. Senatore Deodati dice: ma voi obbligate a pubblicare immediatamente il dispositivo. Però dal dispositivo alla pubblicazione della motivazione vi può correre anche un tempo lungo, e noi avremmo lo stesso inconveniente.

L'inconveniente, ne converrà meco l'on. Senatore, è sempre assai minore. Sarà un inconveniente per la sola parte soccombente, obbligata ad attendere la motivazione, perchè si determini all'appello od al ricorso. Ma tutti sanno già in che modo fu la vertenza decisa, e gli animi sono tranquilli.

Ma questo inconveniente che potrà verificarsi anche col sistema stabilito dall'Ufficio Centrale, mi perdoni l'onor. Deodati, sarà inconveniente più di esecuzione che di legge.

Il regolamento lo dice: la sentenza deve essere pubblicata in una delle prossime udienze, ed il regolamento resta intatto. Solamente la modificazione è questa: che il dispositivo si pubblica nello stesso giorno in cui è stata decisa la causa, rimanendo sempre intatto l'obbligo che *in una delle prossime udienze* deve essere pubblicata quell'altra parte che ancora manca, ossia la motivazione della sentenza. Che poi questa motivazione si faccia attendere molto, lo ripeto, è questione di esecuzione. E ciò può solamente avvenire quando i capi di Collegio non esercitassero la propria autorità sui loro

colleghi in modo che ognuno faccia il suo dovere.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Desidero di dire qualche cosa per tranquillizzare l'onor. Collega Deodati. Nel nostro sistema la data della sentenza è quella della pronunziatione che se ne fa all'udienza, cosicchè non è necessaria una seconda pubblicazione dopo motivata e scritta in carta da bollo la sentenza medesima. Dunque, accertata la data della sentenza dal foglio dell'udienza e dalla pubblicazione fattane all'udienza, che cosa rimane? La pubblicazione precisamente nel senso che diceva l'onorevole Ministro Guardasigilli, che cioè i motivi non si debbono pubblicare in udienza dopo distesa la sentenza con tutte le formalità stabilite dall'art. 361; ma la data della sentenza è precisamente quella della pronunziatione all'udienza. L'inconveniente accennato dall'onorevole Senatore Deodati, che la motivazione può essere ritardata, e quindi si perderebbe il beneficio della pronta pubblicazione della sentenza all'udienza, è rimosso sì dalla diligenza dei presidenti, che provvedono al più presto possibile alla motivazione delle sentenze, che da una disposizione regolamentaria che impone l'obbligo della pronta motivazione delle sentenze. I magistrati che si rispettano non si fanno ricordare i loro doveri, ed io che ho l'onore di presiedere Collegi da molti anni, mi sono per mia buona ventura incontrato con magistrati solerti e laboriosi.

Per quel che riguarda poi le parole con animo commosso pronunziate dall'onor. Senatore Tecchio, della cui amicizia altamente mi onoro, e pel quale sento un soverchiante affetto per la benevolenza di cui mi è largo, io debbo preliminarmente dire che la mia posizione nell'ordine giudiziario mi ha imposto la massima riserva sì nella Relazione che nella attuale discussione sull'argomento assai delicato a cui alludeva il venerando Senatore Tecchio. A me consta dagli atti ufficiali che egli, a dispetto dei suoi anni, agisce con giovanile ardore nel disbrigo degli affari della Corte da lui degnamente presieduta. E debbo pur tributare la dovuta laude al Nestore della

Magistratura, il conte Senatore Serra, il quale l'ha illustrata per mezzo secolo.

Io ho sempre deplorato gli attacchi contro la Magistratura, ed il Senato mi manifestò in altra occasione la sua benevolenza, quando in una tornata memorabile impresi a sostenere che non rare volte le accuse contro i magistrati partono da uomini inesperti, o dal veleno di biasimatori astutamente audaci. Dissi allora che, a costo d'incorrere nella disgrazia dei Ministri, sarò sempre disposto a rientrare nella pace della vita privata, anzi che vedere manomesso il prestigio della Magistratura. A che varrebbero le costituzionali franchigie, se la magistratura dovesse cedere alle pressioni di un partito qualunque, o pure essere bersagliata? È interesse dei governanti e dei governati che la Magistratura corrisponda all'alta sua missione, ed il Governo ed il Parlamento debbono rivolgere le loro cure a che l'ordine giudiziario sia il vero sostegno di tutte le pubbliche libertà e sian garantiti la vita e gli averi dei cittadini (*Bene*).

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Domando scusa al Senato se prendo ancora la parola. Forse io non mi sarò spiegato; ma l'inconveniente che io avvertiva è questo: che in oggi, quando a norma del vigente Codice di procedura civile, art. 366, si pubblica dalla Cancelleria il dispositivo della sentenza, tutta la sentenza è già bella e compiuta in tutte le sue parti e la si trova pronta in Cancelleria. Col nuovo art. 366 pare certo che non succeda punto una seconda pubblicazione della sentenza completa, per parte del cancelliere.

Voci. No, no.

Senatore DEODATI. Ora l'inconveniente si riduce a questo: che la parte non sa il giorno in cui troverà la sentenza pronta per la spedizione; per il che sarà costretta di salire le scale della Corte o dei Tribunali un numero grandissimo di volte. Succederà, a mio avviso, quello che succede oggi per i decreti che statuiscono sopra i ricorsi in onoraria giurisdizione. Quando si presenta un ricorso, il Tribunale o la Corte lo evade col suo decreto; ma non si sa mai quando questo decreto sia pronto in Cancelleria per domandarne la copia. Ora, questo è l'inconveniente cui allusi e che sussiste per certo. Convengo che questo è un in-

conveniente non gravissimo e che allo stesso si potrà sempre provvedere con disposizione regolamentare; per esempio, tenendo fermo l'obbligo alla Cancelleria di spedire un avviso che nella Cancelleria è pronta la sentenza per chi voglia domandarne la copia.

Questa è la dichiarazione che mi sono creduto in dovere di fare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si può fare ancora con una circolare.

Senatore MIRAGLIA. *Relatore*. Certamente con una circolare.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione dell'articolo 359, del quale fu data lettura nella tornata di ieri, lo pongo ai voti.

Coloro che lo approvano sono pregati di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 361.

Art. 361. La sentenza è nulla,

1° se siasi violati gli articoli 357 e 366;

2° se siasi omissa alcuno dei requisiti indicati nei numeri 4, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 360, salvo quanto è stabilito nell'art. 473. I motivi si reputano omissi quando la sentenza siasi puramente riferita a quelli di un'altra sentenza.

Nondimeno, quanto al numero 9, se dopo la pronunziatura della sentenza, uno dei giudici per imprevisto accidente si trovasse nella impossibilità di apporre la propria sottoscrizione alla sentenza, ne sarà fatta menzione, ed il difetto della firma non invaliderà la sentenza;

3° Se non siasi sentito il Ministero pubblico, nei casi previsti dalla legge. Questa nullità può opporsi da qualunque delle parti se le conclusioni erano prescritte per ragione di materia, e negli altri casi solo dalla parte nel cui interesse erano prescritte.

È aperta la discussione su questo articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Relatore a chiarirmi se non sia bene che dopo le parole *i motivi si reputano omissi*, si aggiunga la parola « anche », perchè, se no, parrebbe che l'unica causa di omissione di motivi, fosse quella in cui una sentenza si riferisce ad un'altra sentenza, lo che non è.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ho compreso la

difficoltà che presenta l'onor. Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando scusa... questa parte è nuova...

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Mi perdoni, non è nuova questa parte che sta nel testo attuale e che noi non abbiamo toccato; la nostra unica variazione è al numero 9, solo a questo comma; e l'onor. Ministro spero vorrà consentire che non si tocchi il Codice, perchè in quest'affare di motivazione ogni giorno si dà luogo a discussioni gravi, e a dire la verità risolvere tali dubbj in questo momento, senza studj preparatorj, mi sembrerebbe una precipitata deliberazione.

Se l'onor. Ministro volesse desistere dalla sua proposta, gli sarei grato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Va bene, accetto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 361; di cui si è già data lettura.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Art. 366. Chiusa la votazione in Camera di Consiglio, a norma dell'art. 359, il dispositivo della sentenza è trascritto nel foglio d'udienza, ed il Presidente pronunzia la sentenza alla pubblica udienza, presenti gli stessi giudici che sono concorsi alla deliberazione.

(Approvato).

Gli articoli 375 e 377 sono già approvati.

« Art. 386. Non ostante la dichiarazione di contumacia e sino alla pronunziatura della sentenza definitiva, il contumace può comparire e proporre le sue ragioni.

« Se però sono più i contumaci, una sola volta sarà riaperto il giudizio per la tardiva comparizione.

« La comparizione si fa per comparsa appiedi della quale il Presidente distende il provvedimento col quale dichiara riaperto il giudizio; e nei giudizi sommarj fissa l'udienza per la nuova discussione della causa, e dispone che il decreto insieme alla comparsa conclusionale ed a' documenti giustificativi sia notificato almeno quattro giorni prima dell'udienza alle parti che abbiano costituito procuratore.

« Avranno effetto le altre sentenze già pronunziate nel giudizio, contro le quali non fossero più ammissibili i mezzi accordati dalla legge per impugnarle.

« Se il contumace comparisca scaduto il termine per controdedurre la prova testimoniale o far seguire la prova contraria, non può valersi di questi mezzi di prova.

« In qualunque tempo comparisca il contumace, anche in via di opposizione o di appello dalla sentenza definitiva, si ha per non avvenuta la ricognizione di cui nell'art. 283, sempre che nel primo atto neghi specificamente la scrittura, o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.

(Approvato).

« Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario:

« 1. Le domande per provvedimenti conservatorj o interinali;

« 2. Le domande fondate su titolo autentico, o scrittura privata;

« 3. Le cause in grado di appello;

« 4. Le domande relative a mercedi, ad annualità, a censi, a rendite sì perpetue che vitalizie, a colonie, ed a locazioni di beni mobili od immobili, anche se connesse ad istanze di espulsione o di rescissione di contratto;

« 5. Le domande relative a sequestratari, depositari e custodi;

« 6. Le domande di ammissione di fideiussores e loro garanti;

« 7. Le domande di pensioni o assegnamenti provvisori a titolo di alimenti;

« 8. Le azioni di garentia per vizi o difetti degli animali e delle merci;

« 9. Le domande per riparazioni urgenti;

« 10. Le cause per le quali sia ordinato dalla legge il procedimento sommario;

« 11. Le altre cause per le quali sia dal Presidente, sulla istanza di una delle parti, attesa la loro indole, riconosciuto opportuno il procedimento sommario prima della loro iscrizione a ruolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 389.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Quelli che approvano l'articolo 389 sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dell'articolo 390.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 390. Nei procedimenti sommarj si dovranno osservare le norme seguenti:

1. Sei giorni prima dell'udienza fissata nella citazione, il procuratore dell'attore depositerà, per comunicazione in Cancelleria il mandato in originale o in copia, l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio della parte, in conformità dell'art. 158, N. 2; nonchè notificherà per atto d'uscire i documenti, sui quali si fonda la domanda, salvo che non abbia notificato i medesimi insieme alla citazione. I documenti originali devono inoltre depositarsi nello stesso termine in Cancelleria per poterne l'altra parte fra due giorni prendere cognizione;

2. Quattro giorni prima dell'udienza il procuratore del convenuto e quello dell'intervenuto in causa depositeranno nella Cancelleria il mandato per originale o per copia, l'atto di dichiarazione di residenza, o d'elezione di domicilio del medesimo, in conformità dell'art. 159; nonchè notificheranno per atto d'uscire i documenti dei quali essi intendono valersi in propria difesa. I documenti originali si debbono depositare nello stesso termine in Cancelleria, per poterne l'altra parte fra due giorni prendere cognizione;

3. Due giorni prima della udienza le parti faranno notificare con atto d'uscire le rispettive comparse conclusionali;

4. In mancanza di deposito degli atti, e di notificazione dei documenti e delle comparse conclusionali nei termini come sopra prescritti, la causa sarà differita ad altra udienza;

5. Nel caso di rinvio ad altra udienza, o nel corso dell'udienza sono ammesse le produzioni suppletive di documenti, e le modificazioni ed aggiunte alle conclusioni; ma la causa sarà rinviata ad altra udienza non minore di otto giorni, se le parti non consentano ad un differimento più breve.

Le aggiunte, variazioni e modificazioni alle comparse conclusionali, al pari che i nuovi documenti, saranno notificati per atto di uscire almeno tre giorni prima dell'udienza.

Non sono ammesse altre comparse aggiuntive e produzioni di altri documenti, se le parti non consentono, e la causa sarà discussa nella udienza stabilita;

6. Sulle domande per l'ammissione di mezzi istruttori, laddove le parti si trovino d'accordo si provvederà col rinvio delle parti medesime a giorno ed ora fissi davanti il Presidente; del-

l'accordo e del provvedimento sarà dato atto nel foglio d'udienza. Il Presidente, ove sia necessario, prima di sciogliere l'udienza, provvederà sulla esecuzione con sua ordinanza;

7. Quando per legge o per autorizzazione del presidente, nei casi di urgenza, a norma dell'art. 154, o per rinvio a breve intervallo, i termini rimangono abbreviati, la comunicazione degli atti, e la notificazione dei documenti e delle comparse conclusionali, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 del presente articolo, si farà dalle parti nei termini da stabilirsi nel decreto del Presidente; e se fra la citazione e la udienza non intercedono almeno due giorni, si farà in udienza, e la causa sarà iscritta nel ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza medesima;

Senatore **TECCHIO**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**. Occorre solo un'avvertenza materiale.

Nel numero 7 di questo articolo 399 non s' deve leggere « a norma dell'articolo 151 » ma bensì « a norma dell'art. 154 ».

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È precisamente scritto così.

Senatore **TECCHIO**. Mi pareva che il signor Segretario avesse letto 151.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** prosegue nella lettura:

8. Il fatto della causa è esposto dal difensore dello attore; osservato nel resto il disposto del capoverso dell'articolo 349;

9. Finita la discussione, i procuratori devono consegnare tutti gli atti della causa al cancelliere, a norma dell'articolo 352;

10. Nelle Corti e nei Tribunali divisi in più sezioni la distribuzione delle cause formali e sommarie fra le medesime avrà luogo mediante sorteggio, che si farà dal Capo del Collegio in una delle prime tre udienze dopo rimasta ferma la iscrizione a ruolo nei giudizi formali, e nei giudizi sommarî nell'udienza precedente a quella fissata per la comparizione.

Tuttavia la designazione della sezione sarà fatta dal Presidente, nei casi in cui niuna delle parti abbia fatto il deposito suddetto, oppure nel tempo intermedio non vi sia stata alcuna udienza, o quando i termini rimangano abbreviati per legge, o per decreto del Presidente, a norma dell'articolo 154, a meno che vi sia

udienza nel periodo fra il decreto del Presidente e quello fissato per la comparizione.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio ha la parola.

Senatore TECCHIO. Non intendo eccitare una discussione, ma intendo solamente di dichiarare che, secondo me, il sistema del *sorteggio* già stabilito dal Regolamento giudiziario del 1865, e poi tolto di mezzo pel Decreto Reale del 1868 contrassegnato dal Signor Ministro De Filippo, è un sistema al quale non mi saprei mai sottoscrivere. La sorte è sempre cieca; e mi duole moltissimo che questa cecità venga a ingersirsi nella scelta delle Sezioni alle quali hanno ad essere distribuite le cause.

Debbo avvertire infatti (perchè non dobbiamo qui giudicare in astratto, ma secondo i fatti che si presentano ai nostri occhi) che nei Tribunali e nelle Corti sono diverse le capacità e diversa la istruzione dei Magistrati che le compongono. Alcuni giudici o consiglieri possono essere capacissimi per un certo genere di cause e alquanto meno per un altro genere, e così viceversa. Per esempio, se in una Corte si deve esaminare e decidere una causa feudale (e ve ne ha molte, e molto vecchie, specialmente nel Veneto), possiamo noi avere la sicurezza che tutti i signori consiglieri della Corte sieno ugualmente in grado di decidere con perfetta cognizione codesta causa, per la quale occorre sopra ogni cosa la notizia di un *gius* che in una stessa regione cambiava da luogo a luogo, e potea proprio dirsi municipale? Certo, ne avremo alcuni che anche nella materia feudale valgano assai; ma quanto varranno quegli altri che a siffatta materia sono nuovi, e al tutto inesperti?

Ciò potrebbesi dire anche delle cause commerciali; massime avuto riguardo a quella disposizione di tutti i Codici di commercio, secondo cui, oltrechè dalle leggi, i contratti sono regolati *dagli usi generali* mercantili, e meglio ancora *dagli usi locali e speciali*. Se ad un Collegio appartengono magistrati che nacquero e ricevettero la istruzione in regioni lontane da quella dove il Collegio risiede, come si potrà credere che essi conoscano gli *usi* che hanno relazione e denno esercitare influenza nell'affare che è soggetto al giudizio?

Per queste considerazioni, che fa mestieri di

aver presenti nella distribuzione delle cause fra le varie Sezioni del Collegio, sembra a me che provvidamente il Decreto De Filippo del 1868 abbia sostituito al sistema del sorteggio quello dell'assegnazione per opera del Presidente. Se vuoi diffidare dell'onestà, della imparzialità, e del buon senso del Presidente, surrogate pure al suo ufficio e alla sua coscienza i capricci della sorte! Ma la *diffidenza* nei Magistrati è essa stessa la cagione e la origine di molti guai. Io non non diffido di nessuno; e molto meno diffido dell'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia; il quale, ove mai (locchè non voglio credere) v'abbia tra i Presidenti qualcuno che o per ignavia, o per ispirito partigiano, o per qualsiasi eterogenea intromissione, non attenda saviamente ed equanimente alla distribuzione delle cause tra le Sezioni, sentirà senza dubbio il dovere ed avrà il coraggio di purgare dell'inetto o indegno magistrato il Collegio a cui venne preposto.

Ritenendo intanto che la Magistratura e i suoi Capi siano buoni e capaci, e per nulla proclivi a fuorviare dalla retta amministrazione della giustizia, esprimo il desiderio che, lasciato da parte il sorteggio, si mantenga il sistema del Decreto del 1868.

Senatore MIRAGLIA, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore.* Le osservazioni fatte dall'onor. Senatore Tecchio sono gravi; ma io debbo dare le ragioni per cui l'Ufficio Centrale non ha creduto di modificare il progetto ministeriale in quanto al sorteggio delle cause nei Collegi composti di più Sezioni.

Il regolamento generale giudiziario stabiliva il sorteggio delle cause, ma, dopo una esperienza di tre anni, il Governo si avvide che forse sarebbe stato miglior consiglio quello di affidare alla prudenza del Presidente la destinazione delle cause in una Sezione piuttosto che in un'altra. Io fui consultato, e manifestai il mio avviso che bisognava conservare le disposizioni del regolamento per allontanare qualunque sospetto che potesse un Presidente, per una preoccupazione, assegnare una Sezione; ma l'onorevole Ministro De Filippo, dopo accurate indagini, si persuase, nel 1868, che si sarebbe meglio raggiunto la buona amministrazione della giustizia confidando ai Presi-

denti l'assegnazione delle cause alle diverse Sezioni.

Dopo qualche tempo si pensò di ritornare all'antico sistema del sorteggio, e consultato io dall'onorevole Ministro Vigliani, risposi che la personale mia opinione era quella del sorteggio, ma che l'integrità d'animo dei Presidenti era tale che non eravi alcuna ragione di revocare il real decreto controsegnato dall'onorevole Ministro De Filippo.

Stavano così le cose quando fu presentato alla Camera elettiva l'attuale progetto di legge. La Camera credè conveniente di ritornare al sorteggio, ed il vostro Ufficio Centrale ha creduto di rispettare quel voto, che anzi coll'emendamento al N. 8 dell'articolo 390 ha estesa la regola del sorteggio anche alle cause da trattarsi col procedimento formale.

Non sono adunque motivi d'inconvenienti, ma unicamente di prudenza civile quelli per cui fu fatta la proposta del sorteggio nelle cause di qualunque natura. Del resto, se l'onorevole Ministro Guardasigilli manifesterà una opinione contraria, l'Ufficio Centrale si riserva di fare altra proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Per verità mi consta dagli atti del Ministero che i reclami avversi al sistema introdotto col decreto del 1868 erano molti. Ora, quando questi reclami hanno già trovato un'eco nell'altro ramo del Parlamento, io non saprei assumere la responsabilità a che non venga accolto anche dal Senato un rimedio già reclamato assai e già sanzionato dalla Camera dei Deputati, come fu poi anche accolto da questo Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. L'onorevole Tecchio non insiste: metto quindi ai voti l'articolo.

Quelli che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di una Relazione.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato la Relazione sui lavori dell'arsenale di Venezia durante l'anno 1878.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questa Relazione, che sarà stampata e distribuita negli Uffici.

Si riprende le discussioni.

Si passa all'art. 412.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su di che?

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Per tornare indietro. Fu sospesa la votazione dell'art. 201 che era conseguenza necessaria della riforma portata dall'Ufficio Centrale al progetto ministeriale. Ora che questo articolo è stato votato, è il momento di discutere il modo come si fa l'intervento nei giudizi.

Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 201. Chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone può intervenire finchè non sia rimasta ferma l'iscrizione a ruolo e, se trattasi di procedimento sommario, fino al quarto giorno anteriore all'udienza, tranne i casi indicati nel numero 7 dell'articolo 390, nei quali potrà intervenire finchè non sia cominciata la relazione della causa all'udienza».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Quelli che approvano quest'articolo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Dopo la votazione degli articoli 389, 390 e 201 convien portare modificazione all'art. 155 relativo alle cause che si debbono trattare col procedimento formale e sommario. Adottato dal Senato il nostro sistema di doversi tutte le cause in appello trattare col procedimento sommario, l'art. 155 deve essere riformato in questi termini, se l'onor. signor Presidente me ne permette la lettura.

PRESIDENTE. Ne dia pure lettura.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Leggo l'art. 155 riformato:

Art. 155. Il procedimento è formale o sommario.

Il procedimento formale si osserva davanti i Tribunali civili ed i Tribunali di commercio

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1879

« Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel regolamento giudiziario ».

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro per quest'articolo aggiuntivo, il quale era indispensabile in questa disposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro, di concerto coll'Ufficio Centrale, proporrebbe un ultimo articolo così concepito e che sarebbe l'art. 844.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Atteso l'articolo che qui propone l'on. Ministro Guardasigilli, fa bisogno di una variazione.

Tutte le disposizioni che abbiamo votato sinora formano, secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, un *articolo unico*. Invece, tutte codeste disposizioni dovrebbero costituire l'articolo 1; e la nuova proposta del signor Ministro diverrebbe articolo 2. (*Benissimo*).

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto; ha ragione.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a fare per Decreto Reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie per l'effetto della presente legge nel Regolamento giudiziario ».

Ma prima importa aprire la discussione sull'art. 1, indi passeremo all'art. 2.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. L'articolo 1 fu riservato, e dev'essere ancora discusso; avvertendo però che, per effetto della variazione poc'anzi deliberata sull'art. 155 del Codice di procedura civile, l'articolo 1 di questo progetto, anziché cominciare colle parole: « Agli articoli 163, ecc. », dovrà cominciare colle parole: « *Agli art. 155, 163, ecc.* »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'osservazione è giusta.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura dell'articolo 1.

Prego l'onor. Senatore, Segretario Chiesi di darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Agli articoli 155, 163, 166, 167, 168, 201, 202, 338, 359, 361, 366, 375, 377, 386, 389,

390, 412, 479, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel Regolamento giudiziario.

(Approvato).

Senatore TECCHIO, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Ho domandato la parola per rivolgere una preghiera all'onor. Ministro di Grazia e Giustizia.

Questo progetto di legge era ed è tuttavia intitolato: *Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili*. Ma dacché l'Ufficio Centrale ha proposto, e il Senato ha adottato, oltre alla variazione di parecchie disposizioni del Codice sul procedimento sommario, alquanto altre variazioni alle disposizioni del Codice sul procedimento formale, la intitolazione della nuova legge dev'essere cambiata. Io proporrei che si scrivesse: *Riforma di disposizioni del procedimento nei giudizi civili*.

Voci. Sì, sì.

Senatore TECCHIO. So bene che le intitolazioni, anche se inesatte, non hanno un valore pratico; ma nonostante sarebbe opportuna la mutazione ora per allora che sarà mandata la legge alla stampa nella *Gazzetta Ufficiale*, nella Raccolta degli atti ufficiali, ecc., affinché dalla Gazzetta e dalla Raccolta non appaia che le riforme stabilite colla nuova legge si riferiscano al solo procedimento sommario.

Benchè una erronea o inesatta intitolazione non pregiudichi la legge, può nel fatto pregiudicare le parti. Così, per esempio, quando fu stampata la legge 12 dicembre 1875, la si iscrisse col titolo: *Legge che istituisce due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma*. Cotesto titolo potè far credere che quella legge non contenesse se non che disposizioni relative alle due Sezioni della Corte di cassazione di Roma; eppure alcuni articoli di essa legge (e se non erro, il 7 e l'8) contenevano altre disposizioni gravissime, estranee al soggetto proprio delle due Sezioni romane, e che tornarono fatali a chi dappriocipio non aveva

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1879

« Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel regolamento giudiziario ».

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Ministro per quest'articolo aggiuntivo, il quale era indispensabile in questa disposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro, di concerto coll'Ufficio Centrale, proporrebbe un ultimo articolo così concepito e che sarebbe l'art. 844.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Atteso l'articolo che qui propone l'on. Ministro Guardasigilli, fa bisogno di una variazione.

Tutte le disposizioni che abbiamo votato sinora formano, secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, un *articolo unico*. Invece, tutte codeste disposizioni dovrebbero costituire l'articolo 1; e la nuova proposta del signor Ministro diverrebbe articolo 2. (*Benissimo*).

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto; ha ragione.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato a fare per Decreto Reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie per l'effetto della presente legge nel Regolamento giudiziario ».

Ma prima importa aprire la discussione sull'art. 1, indi passeremo all'art. 2.

Senatore TECCHIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. L'articolo 1 fu riservato, e dev'essere ancora discusso; avvertendo però che, per effetto della variazione poc'anzi deliberata sull'art. 155 del Codice di procedura civile, l'articolo 1 di questo progetto, anziché cominciare colle parole: « Agli articoli 163, ecc. », dovrà cominciare colle parole: « *Agli art. 155, 163, ecc.* »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'osservazione è giusta.

Senatore MIRAGLIA, *Relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Si darà dunque lettura dell'articolo 1.

Prego l'onor. Senatore, Segretario Chiesi di darne lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Agli articoli 155, 163, 166, 167, 168, 201, 202, 338, 359, 361, 366, 375, 377, 386, 389,

390, 412, 479, 487, 488, 489 e 843 del Codice di procedura civile sono sostituiti i seguenti.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a fare per decreto reale quelle modificazioni che potranno essere necessarie, per l'effetto della presente legge, nel Regolamento giudiziario.

(Approvato).

Senatore TECCHIO, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO. Ho domandato la parola per rivolgere una preghiera all'onor. Ministro di Grazia e Giustizia.

Questo progetto di legge era ed è tuttavia intitolato: *Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili*. Ma dacché l'Ufficio Centrale ha proposto, e il Senato ha adottato, oltre alla variazione di parecchie disposizioni del Codice sul procedimento sommario, alquante altre variazioni alle disposizioni del Codice sul procedimento formale, la intitolazione della nuova legge dev'essere cambiata. Io proporrei che si scrivesse: *Riforma di disposizioni del procedimento nei giudizi civili*.

Voci. Sì, sì.

Senatore TECCHIO. So bene che le intitolazioni, anche se inesatte, non hanno un valore pratico; ma nonostante sarebbe opportuna la mutazione ora per allora che sarà mandata la legge alla stampa nella *Gazzetta Ufficiale*, nella Raccolta degli atti ufficiali, ecc., affinché dalla Gazzetta e dalla Raccolta non appaia che le riforme stabilite colla nuova legge si riferiscano al solo procedimento sommario.

Benchè una erronea o inesatta intitolazione non pregiudichi la legge, può nel fatto pregiudicare le parti. Così, per esempio, quando fu stampata la legge 12 dicembre 1875, la si iscrisse col titolo: *Legge che istituisce due Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma*. Cotesto titolo potè far credere che quella legge non contenesse se non che disposizioni relative alle due Sezioni della Corte di cassazione di Roma; eppure alcuni articoli di essa legge (e se non erro, il 7 e l'8) contenevano altre disposizioni gravissime, estranee al soggetto proprio delle due Sezioni romane, e che tornarono fatali a chi dappriocipio non aveva

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1879

immaginato che in quella legge fossero state intromesse.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io sono sicuro che l'Ufficio di Presidenza del Senato, d'accordo coll'Ufficio Centrale, apporteranno a questo progetto di legge tutte quelle modificazioni di pura forma che saranno necessarie.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Facoltà al Governo di ricevere anticipazioni di quote provinciali per l'esecuzione di strade in dipendenza della legge 30 maggio 1875, n. 2521, serie seconda.

Riforma del procedimento sommario nei giudizi civili.

2. Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per l'anno 1879.

La seduta è sciolta (ore 4 e 3/4).